

33841-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
del 04.11.2020
Sentenza n. 2216
Reg. gen. n. 23466/2019

composta dai signori:

dott. Giovanni Diotallevi	Presidente
dott. Daniela Borsellino	Consigliere
dott. Stefano Filippini	Consigliere
dott. Giuseppe Sgadari	Consigliere est.
dott. Sandra Recchione	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia,
nel procedimento a carico di:

(omissis) , nato a (omissis) ,

avverso la sentenza del 02/10/2018 del Tribunale di Vicenza,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza riteneva la responsabilità di
(omissis) per il reato di truffa e lo condannava, tenuto conto della

recidiva reiterata e specifica, a mesi nove di reclusione ed euro 750 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre in cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo violazione di legge in ordine all'aumento per la recidiva, che avrebbe dovuto essere determinato nella misura di due terzi della pena base anziché della metà ed in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, ostandovi l'art. 164, comma secondo, n. 1 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, una volta riconosciuta sussistente la recidiva contestata nella forma reiterata e specifica, avrebbe dovuto applicare, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., un aumento di due terzi sulla pena base fissata in mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa e non un aumento della metà.

Inoltre, l'imputato non avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena, in quanto, come risulta dal certificato penale, ne aveva già usufruito una prima volta (con sentenza del Pretore di Milano del 10.2.1987) ed aveva commesso altro delitto di truffa per il quale non aveva beneficiato della sospensione condizionale (sentenza della Corte di Appello di Perugia del 17.5.2006), dovendo, quindi, trovare applicazione l'art. 164, comma secondo, n. 1 cod.pen..

Entrambe tali violazioni di legge, non lasciano margini di discrezionalità decisionali al giudice di merito e consentono in questa sede la rideterminazione della pena nella misura corretta tenuto conto della contestata recidiva (e, peraltro, anche della determinazione della pena detentiva al minimo edittale) e la revoca della sospensione condizionale della pena.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'aumento di pena per la recidiva e ridetermina la pena complessiva in mesi dieci di reclusione ed euro 833,00 di multa; elimina la concessione della sospensione condizionale della pena.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 4 novembre 2020


Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



2

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 NOV. 2020

IL



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

